



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale

IL REGIME DELLA PROVA NELLA VERIFICA BANCARIA

THE REGULATION OF PROOF IN THE TAX ASSESSMENT OF BANK ACCOUNT

Relatore:

Chiar.mo Stefano Acquaroli

Rapporto Finale di:

Fabio Assenti

Anno Accademico 2021/2022

INDICE	Pag.
INTRODUZIONE	3
1) L'ONERE DELLA PROVA, LE LIMITAZIONI ALLA PROVA E L'UTILIZZO DI PRESUNZIONI NEL DIRITTO TRIBUTARIO	4
1.1) L'ONERE DELLA PROVA	4
1.2) LE LIMITAZIONI DELLA PROVA	5
1.3) LE PRESUNZIONI NEL DIRITTO TRIBUTARIO	6
2) I PRESUPPOSTI DELLA VERIFICA BANCARIA	9
3) SOGGETTI DESTINATARI DELLE INDAGINI BANCARIE	10
4) L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DI DATI, NOTIZIE E DOCUMENTI RELATIVI A QUALSIASI RAPPORTO INTRATTENUTO OD OPERAZIONE EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE	11
5) LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE DISPOSTE DALL'ART. 32, COMMA 1, N. 2), D.P.R. 600/73 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO BANCARIO E L'EFFETTO DI INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE	14
6) PROFILI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE PRESUNZIONI DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 1, N. 2), DPR 600/73	19
6.1) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 228/2014	19
6.2) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 225/2005	24
7) NATURA, CARATTERI E LIMITI DELLA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE	26
8) CONCLUSIONI	28

INTRODUZIONE

Nell'ambito dell'esercizio dei poteri istruttori da parte dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza particolare rilievo assume quella che viene generalmente indicata come verifica bancaria, ossia l'indagine bancaria.

Il meccanismo delle indagini bancarie, che si colloca in quello più ampio delle indagini finanziarie, ha lo scopo di individuare redditi evasi da parte sia delle imprese che dalle persone fisiche, atteso l'insuccesso degli altri strumenti di accertamento di natura presuntiva.

Prima dell'attuale situazione, in passato, nel nostro ordinamento vigeva il segreto bancario per cui nessuno poteva accedere, se non il contribuente/titolare, a dati, informazioni che riguardassero i suoi conti bancari.

Per poter effettuare un'indagine sui conti bancari l'Agenzia delle Entrate aveva necessità di ottenere un'autorizzazione da parte del presidente della Commissione Tributaria di primo grado competente per territorio.

Le indagini bancarie, in realtà, fino ai primissimi anni '90 sono state un'eccezione.

A partire da questi anni invece sono diventate uno strumento estremamente utilizzato ed anche piuttosto efficace per l'effettuazione di accertamenti ai fini tributari.

Tutto questo perché in primo luogo la legge ha consentito e consente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di accedere ai conti bancari, di richiedere dati e notizie sui conti alle banche stesse e ai soggetti che esercitano attività finanziaria, i quali sono obbligati a trasmettere dati e notizie che vengono richiesti sull'attività dei contribuenti soggetti a verifica.

Dall'altra parte la legge consente, ancora oggi, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di chiamare il contribuente a presentarsi per dare giustificazione dei movimenti bancari.

I movimenti bancari che il contribuente non riesca a giustificare si presumono essere effettuati senza che siano stati dichiarati e quindi costituiscono oggetto di presunzione di imponibilità e di non dichiarazione.

I movimenti non giustificati possono essere considerati dall'Agenzia delle Entrate come redditi non dichiarati ed immediatamente fatti oggetto di accertamento.

1) L'ONERE DELLA PROVA, LE LIMITAZIONI ALLA PROVA E L'UTILIZZO DI PRESUNZIONI NEL DIRITTO TRIBUTARIO

1.1) L'ONERE DELLA PROVA

L'onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi intende dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

“Nel processo tributario vige la regola generale in tema di distribuzione dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 c.c. e che, pertanto, in applicazione della stessa, l'amministrazione finanziaria che vanta un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi (un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui) non opera nei confronti del giudice ordinario”¹.

L'articolo 2697 del codice civile dispone che chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della l.7.8.1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

La norma precisa che la decisione del giudice tributario deve essere fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Inoltre, l'atto impositivo è annullato nei seguenti casi:

1. se la prova della sua fondatezza manca;
2. se la prova non è contraddittoria;
3. se la prova è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”².

Un grande problema in questo ambito si pone quando l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza con gli elementi probatori che ha a disposizione non è in grado di essere certa che determinati movimenti bancari non nascondano operazioni produttive di reddito non documentate, non rilevate, non dichiarate ai fini delle imposte sui redditi.

In questo caso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono accertare tali operazioni come reddito non dichiarato.

¹www.sentenzecontribuente.it, 26/10/2021, L'Ente impositore DEVE provare la pretesa tributaria, avv. Bruno Maviglia.

²www.fiscoetasse.com, 01/09/2022, Riforma Giustizia Tributaria: Onere della prova per l'Ente impositore, Mogorovich Dott. Sergio.

In realtà, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza usano le presunzioni quando non si è in presenza di una prova diretta che quell'operazione determinata riguardi un reddito non dichiarato.

1.2) LE LIMITAZIONI ALLA PROVA

Nell'ambito del procedimento tributario sono presenti diverse limitazioni inerenti la prova del diritto controverso, non essendo previsti come mezzi di prova:

1. La testimonianza
2. Il giuramento

Per quanto riguarda il divieto di utilizzare la prova testimoniale possiamo dire che questo importante limite riguarda la natura del processo tributario ed è causa di squilibrio fra la posizione dell'Amministrazione Finanziaria e quella del contribuente in quanto, a fronte del previsto utilizzo di presunzioni (anche semplici) da parte della prima risulta piuttosto sfavorevole la posizione del contribuente che non può in alcun modo contrapporre la testimonianza³.

A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione sottolineando che "il divieto di ammissione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4⁴, non implica l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione rese da soggetti terzi; dallo stesso, inoltre, non discende la conseguente inammissibilità della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 c.c., comma 2, secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale, poiché questa norma, attesa la natura della materia e il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non è applicabile nel contenzioso tributario"⁵.

Come ritenuto, invece, dalla Dottrina sono da ritenersi ammissibili quali mezzi di prova nel contenzioso tributario:

1. La confessione;
2. L'interrogatorio.

"Se si ammette, come ritengo, che nel processo tributario possano trovare ingresso tanto la confessione stragiudiziale quanto quella giudiziale (ancorché non come prova legale sebbene quale prova liberamente valutabile dal giudice), allora non v'è motivo per escludere l'esperibilità

³ Ed, infatti, nel diritto civile, assai più equilibrato di quello tributario sotto il profilo probatorio, dispone che "Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni" (art. 2729, co. 2, Cod. Civ.

⁴Cass., trib., 16 maggio 2007 n. 11202, ex plurimis.

⁵Cass. nn. 22804/2006, 12210/2002.

in tale processo, a seguito della deduzione della parte interessata, dell'interrogatorio formale che è per l'appunto lo strumento inteso a provocare quest'ultimo tipo di confessione"⁶.

“Anche la Cassazione, in passato, aveva ammesso l'utilizzo della prova testimoniale, richiamando, all'uopo, i principi di cui all'art.2724 c.c., esclusivamente, però, nelle ipotesi in cui il contribuente dimostri di trovarsi, per causa a lui non imputabile, nell'impossibilità di produrre la documentazione necessaria a provare un suo diritto, come, ad esempio, nel caso di furto di documenti”⁷.

1.3) LE PRESUNZIONI NEL DIRITTO TRIBUTARIO

“Per presunzione si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già stata provata una determinata circostanza (il cosiddetto "fatto-base" o "indizio"), si giunge a ritenere dimostrato anche un altro ulteriore fatto, sfornito di prova diretta”⁸.

Le presunzioni (o prove indirette) si fondano sul principio dell'id quod plerumque accidit (ossia ciò che accade più spesso, che accade di solito), in forza del quale si prendono in considerazione le conseguenze di un determinato fatto noto e certo.

L'art. 32 del D.P.R n. 600 del 1973 non rende obbligatorio il contraddittorio, però garantisce la rilevanza probatoria alle presunzioni solo se il contribuente non fornisce la prova contraria.

Al contribuente è data la possibilità di fornire la prova contraria e, solo se il contribuente non la presenta, si considera operante la presunzione di non dichiarazione dell'operazione.

Nella realtà il contraddittorio viene sempre fatto perché la sua mancanza impedisce alle presunzioni di acquisire la valenza di prova nell'ambito della successiva emissione dell'avviso di accertamento e dell'eventuale procedimento contenzioso.

Nell'ambito del diritto tributario abbiamo presunzioni che si inseriscono tra le norme di definizione e presunzioni che si inseriscono tra le norme probatorie: con le prime si crea una nuova fattispecie impositiva con effetti identici rispetto a quella tipica⁹.

“L'art 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e, ai fini dell'IVA, dall'art.51, secondo comma, n.2, del D.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale che comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, stabilendo che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni segnalati dalle banche, poste, società finanziarie e dagli altri soggetti individuati dalle norme fiscali, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti analitici o induttivi se l'interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposte”¹⁰.

⁶Russo ; Divieto di utilizzo della prova testimoniale, la confessione e l'interrogatorio.

⁷www.laleggepertutti.it , 30/09/2016, La prova nel processo tributario, Edizioni Simone.

⁸www.brocardi.it - art. 2727.

⁹www.altalex.com , 06/05/2013 , Il redditometro e l'utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, Fabiola Del Torchio.

¹⁰tesi Giulia Bartoloni - Pisa pp. 87-88.

“Il Codice Civile tratta le presunzioni semplici, regolate dall’art. 2729, che non sono stabilite dalla legge e sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Di norma, da sole non possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per rettificare il reddito imponibile di un contribuente, ma devono essere affiancate da ulteriori elementi indiziari della presunta evasione. I fatti sui quali esse si fondano devono essere provati in giudizio e il relativo onere grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale ha l’onere di dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva siano gravi, precisi e concordanti”¹¹.

“Tipiche del campo tributario sono le presunzioni che possono essere individuate come una sorta di sanzioni improprie: per tutte si pensi alla presunzione introdotta con l’articolo 53 del DPR 633 del 1972 in base al quale i beni acquistati non rinvenuti nei locali dove si esercita l’attività, comprese le sedi secondarie, le filiali ecc.- che, in virtù del terzo comma, devono risultare dall’iscrizione alla camera di commercio od altro pubblico registro- si presumono venduti”¹².

“Le presunzioni tributarie di diritto sostanziale possono anche essere assolute, quelle che invece si inseriscono tra le norme probatorie, come - per quel che qui ci interessa - quelle dettate in tema di accertamento, devono essere sempre relative”¹³.

“Se il riferimento alla normalità - regola d’esperienza su cui la presunzione si fonda - serve a legittimare il ricorso alla presunzione, è solo la possibilità di fornire la prova contraria che può garantire una corretta applicazione dell’imposta nel rispetto del dettato costituzionale di cui all’articolo 53”¹⁴.

“Le presunzioni sono introdotte per rendere meno gravosa l’attività accertatrice dell’amministrazione; poiché il presupposto impositivo si realizza nella sfera di un soggetto - privato - che di solito ha interesse ad occultarlo, mentre il soggetto -pubblico- che ha interesse a conoscerlo è estraneo a questa sfera, il legislatore introduce tali presunzioni proprio per facilitare il compito della parte pubblica nella ricerca dei fatti imponibili e nella loro eventuale successiva dimostrazione in giudizio”¹⁵.

Ciò significa che è l’Agenzia delle Entrate, vantando un credito nei confronti del contribuente, a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; mentre l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della medesima pretesa grava sul contribuente. Ovviamente, nelle liti di rimborso è lo stesso contribuente che risulta onerato della prova”¹⁶.

Una differenza fondamentale in questo ambito è quella fra presunzioni semplici e presunzioni legali relative rilevanti in termini di ripartizione dell’onere della prova.

¹¹Le indagini finanziarie dopo la riforma dell’art.32 del dpr 600/73 in materia di accertamento, ODCEC Genova, p. 9.

¹²www.altalex.it, Il redditometro e l’utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, 06/05/2013, Fabiola Del Torchio.

¹³www.altalex.it, Il redditometro e l’utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, 06/05/2013, Fabiola Del Torchio.

¹⁴www.altalex.it, Il redditometro e l’utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, 06/05/2013, Fabiola Del Torchio.

¹⁵www.altalex.it, Il redditometro e l’utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, 06/05/2013, Fabiola Del Torchio.

¹⁶Onere della prova su misura nelle controversie tributarie di Dario Deotto e Luigi Lovecchio - Il sole 24ore.

Per vincere queste presunzioni, l'Amministrazione finanziaria dovrà dare dimostrazione, nel primo caso, che la presunzione stessa soddisfi i requisiti della gravità, precisione e concordanza e quindi la sussistenza di fatti costitutivi della pretesa impositiva; nel secondo caso le presunzioni assurgono a fatti costitutivi della pretesa tributaria senza ulteriori oneri per l'amministrazione finanziaria, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente¹⁷.

Di conseguenza in sede processuale i fatti posti alla base dell'avviso di accertamento possono essere valutati in maniera differente: nel caso di presunzioni semplici il giudice può valutare gli elementi presuntivi secondo il suo libero apprezzamento, nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 2729 comma 1 (gravità, precisione, concordanza); in caso di presunzioni legali, invece, il giudice non può andare a modificare il valore probatorio attribuito dalla legge ai fatti¹⁸.

“Secondo la dottrina, le presunzioni sono gravi quando danno la certezza, o il sicuro convincimento; sono concordanti quando convergono allo stesso risultato. La precisione, secondo taluni si confonde con la gravità; secondo altri attiene piuttosto alla concordanza”¹⁹.

¹⁷ www.giustizia-tributaria.it, 18/01/2013, Antonio Iorio, Le presunzioni nell'accertamento tributario: studi di settore e antieconomicità delle scelte imprenditoriali.

¹⁸ www.giustizia-tributaria.it, 18/01/2013, Antonio Iorio, Le presunzioni nell'accertamento tributario: studi di settore e antieconomicità delle scelte imprenditoriali.

¹⁹ www.brocardi.it, art. 2729 c.c.

2) PRESUPPOSTI DELLA VERIFICA BANCARIA

Gli uffici della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate svolgono le indagini richiedendo alle banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal contribuente.

In realtà la richiesta può essere molto ampia ed è relativa a tutti i tipi di rapporti intrattenuti dal contribuente con la banca o la società finanziaria. Infatti la richiesta può essere indirizzata anche alle Poste Italiane, imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alla società fiduciaria, ecc...

Sono comprese quindi anche le società fiduciarie dietro le quali si nascondono spesso operazioni che non sono perfettamente limpide.

Qualsiasi conto e qualsiasi operazione effettuata può essere oggetto di verifica bancaria: anche le operazioni fuori conto, anche la richiesta di affidamento bancario, un mutuo e così via, nonché le garanzie prestate (dal soggetto o al soggetto verificato).

La richiesta può essere effettuata non solo con riferimento ai conti di cui è titolare il soggetto passivo ma anche con riferimento ai conti su cui il soggetto passivo può operare (ad esempio in base ad una delega su un conto intestato ad altro soggetto). Ciò riguarda la possibilità di accedere ai dati, alle notizie sui conti e sulle operazioni bancarie e finanziarie in via più ampia.

Per cui quello che un tempo era tutelato dal segreto bancario e che era difficile quindi da smontare e penetrare, ad oggi è diventato un database di dati ed informazioni estremamente ampio che la Giurisprudenza ha addirittura ampliato invece di restringere.

“Se la banca non risponde tempestivamente, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di disporre l’accesso dei propri impiegati presso le banche per rilevare direttamente dati e notizie”²⁰.

In ogni caso la richiesta di accesso ai dati e alle informazioni deve essere indirizzata al responsabile della struttura (della sede o dell’ufficio destinatario) che ne da notizia immediata al soggetto interessato²¹.

Quindi, quando un contribuente è oggetto della verifica bancaria, la legge prevede che la banca o le società cui l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza abbiano rivolto richiesta di fornire dati, documenti, informazioni sui conti e sui rapporti bancari o finanziari, devono darne immediatamente informazione al soggetto interessato.

Una volta che l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza abbiano ottenuto i dati e documenti dalla banca inerenti al soggetto interessato, questi possono farne un utilizzo che sia riferito a singole notizie o singole informazioni su singoli movimenti.

²⁰ www.altalex.com , 04/04/2022 , Accertamenti bancari: gli orientamenti della Giurisprudenza, Matteo Dellapina.

²¹ www.commercialistatelematico.com , Accertamenti bancari: le autorizzazioni necessarie per il Fisco, 04/08/2011, Antonio Gigliotti.

3) SOGGETTI DESTINATARI DELLE INDAGINI BANCARIE

Le indagini bancarie possono riguardare varie tipologie di contribuenti. Infatti l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono adoperare questo strumento verso: imprenditori, lavoratori dipendenti, professionisti, percettori di reddito di capitale, titolari di reddito fondiario²².

Assoggettabili alle indagini bancarie sono i titolari di conto corrente ed i cointestatari dei conti o chi in sostanza ne ha la disponibilità.

“L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà, nell'alveo dei propri poteri istruttori, di acquisire la documentazione relativa non solo ai conti correnti intestati al contribuente accertato, ma anche a quelli intestati ai soggetti terzi.

Ciò, però, non può portare alla diretta operatività della presunzione legale tipica degli ordinari accertamenti bancari, risultando necessaria la dimostrazione che i redditi non appartengono al possessore apparente ma al possessore effettivo.

Quindi, mentre nell'ipotesi di conti bancari intestati al contribuente accertato la presunzione che gli importi versati siano proventi non dichiarati è immediatamente applicabile, nel caso di conti intestati a terzi l'Ufficio, per poter adoperare la summenzionata presunzione, dovrà prima soddisfare l'onere della prova in punto di interposizione fittizia nell'intestazione dei predetti conti.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare nei confronti del contribuente anche le movimentazioni relative ai conti intestati ai suoi familiari”²³.

“Altresì, con riferimento alle società gestite a livello familiare, il Fisco può imputare all'impresa le movimentazioni transitate sui conti correnti intestati al socio, all'amministratore o ai relativi familiari”²⁴.

In queste ipotesi l'Amministrazione finanziaria può dimostrare che il soggetto intestatario di un conto corrente è fittiziamente interposto rispetto ad un altro contribuente, c.d. interponente, al quale devono imputarsi le movimentazioni e nei cui confronti deve operare la presunzione legale riguardante i versamenti e i prelevamenti. Pertanto, in questi casi il contribuente, pur non essendo il diretto titolare del conto finanziario, deve fornire la giustificazione dei prelevamenti e dei versamenti transitati sul conto altrui, per evitare la tassazione nei suoi confronti di tutte le movimentazioni non giustificate²⁵.

²² www.itaxa.it, 08/09/2022, Indagini bancarie: presunzione legale contro imprese e persone fisiche, avv. Antonio Merola.

²³ www.rivistadirittotributario.it, 12/08/2019, L'onere della prova nell'ipotesi di estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, Alessandra Kostner.

²⁴ www.itaxa.it, 08/09/2022, Indagini bancarie: presunzione legale contro imprese e persone fisiche, avv. Antonio Merola.

²⁵ www.itaxa.it, 08/09/2022, Indagini bancarie: presunzione legale contro imprese e persone fisiche, avv. Antonio Merola.

La Giurisprudenza (sentenza Corte Cassazione n° 1236 del 22/01/2015) ha affermato anche che quando si effettua una verifica bancaria sui conti di una società in nome collettivo o sui conti di una società di persone si può estendere la richiesta ai conti dei soci anche se non sono gli stessi soggetti a verifica in quel momento.

Così come quando si opera nei confronti delle società di capitali si può estendere la verifica all'amministratore o agli amministratori della stessa società .

4) L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DI DATI, NOTIZIE E DOCUMENTI RELATIVI A QUALSIASI RAPPORTO INTRATTENUTO OD OPERAZIONE EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE

Nel passato l'Amministrazione finanziaria poteva richiedere e quindi acquisire copia dei conti correnti intrattenuti dal contribuente e solo dopo poteva richiedere ulteriori notizie, documenti e dati inerenti a questi conti con la facoltà di poter invitare il contribuente stesso a fornire informazioni e chiarimenti sulle operazioni che risultavano da suddetti conti²⁶.

Questa facoltà ha come effetto l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale sarà tenuto a dimostrare che le operazioni che hanno interessato i conti oggetto dell'indagine sono state tenute in considerazione in sede di determinazione del reddito tassabile o che non hanno rilevanza a tal fine²⁷.

Essendo oggi non più presente il segreto bancario, si è giunti ad una fase di assoluta trasparenza dei dati bancari a favore dell'Amministrazione che potrà quindi accedere subito a svariate informazioni, che riguardano singole movimentazioni compiute dal contribuente.

Osservando l'evoluzione normativa sul trattamento dei dati bancari si assiste, inoltre, al passaggio da un sistema «chiuso», caratterizzato dal segreto bancario, ad un sistema «aperto», caratterizzato dall'acquisizione automatica delle informazioni²⁸.

Negli anni c'è stata, infatti, una progressiva acquisizione di potere da parte dell'Amministrazione Finanziaria nell'ottenere notizie dagli istituti di credito ai fini dell'accertamento nei confronti dei loro clienti²⁹.

Vi è stato un irrobustimento del meccanismo allo scopo di fronteggiare i fenomeni altamente evasivi che si sono verificati nel corso degli anni e, in molti casi, attraverso operazioni bancarie³⁰.

Per poter ottenere dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal contribuente, la Guardia di Finanza deve ottenere l'autorizzazione dal comandante regionale mentre l'Agenzia delle Entrate dal proprio direttore centrale o generale (articolo 32, comma 1, n.7, D.P.R. 600/73).

“Secondo tale articolo è possibile richiedere tali notizie ed informazioni alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di

²⁶ Dott. Dario Ponchio, *Le indagini finanziarie*, p.3, 22/07/2021.

²⁷ Dott. Dario Ponchio, *Le indagini finanziarie*, 22/07/2021.

²⁸ Frasoni G., «Indagini finanziarie», diritto alla riservatezza e garanzie «procedimentali», in *“Corriere tributario”*, n. 44, a. 2009, pag. 3587.

²⁹ Viotto A., *I poteri d'indagine dell'amministrazione finanziaria, nel quadro dei diritti inviolabili di libertà sanciti dalla costituzione*, Milano, 2002, pag. 156.

³⁰ www.altalex.com, *Accertamenti bancari: gli orientamenti della Giurisprudenza*, 04/04/2022, Matteo Dellapina.

investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie”³¹.

L’autorizzazione, per ottenere queste notizie, è un provvedimento amministrativo che ha natura discrezionale.

Nel momento in cui essa viene rilasciata dall’organo preposto deve essere necessariamente motivata.

Per essere motivata deve contenere - tra l'altro - i dati del soggetto sottoposto ad indagine.

L’ufficio accertatore, Agenzia delle Entrate, fa una richiesta formale all’istituto finanziario chiedendo alla banca di riferimento che gli vengano date tutte le notizie sui rapporti intrattenuti dal cliente o sulle operazioni effettuate dallo stesso.

“L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza hanno il potere di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni di carattere bancario”³².

I dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti mediante richiesta alla banca o alla società finanziaria sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine³³.

In ogni caso, la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate che hanno individuato una serie di operazioni di cui non è certa la non rilevanza ai fini fiscali, per poterle utilizzare ai fini dell’accertamento hanno comunque l’onere di invitare i contribuenti a giustificare quelle operazioni e il contribuente può sostenere di averne tenuto conto o al contrario sostenere che non ne aveva tenuto conto poiché prive di rilevanza.

In realtà accade che per le operazioni bancarie per le quali il contribuente non abbia dato prova contraria, si presumono produttive di reddito non dichiarato, con conseguente inversione dell’onere della prova.

³¹ www.altalex.com , Accertamenti bancari: gli orientamenti della Giurisprudenza, 04/04/2022, Matteo Dellapina

³² Gazzetta Ufficiale , D.P.R del 29/09/1973 n. 600

³³ Art. 37, c. 1, n. 2), D.P.R. 600/1973.

5)LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE DISPOSTE DALL'ART. 32, COMMA 1, N. 2), D.P.R. 600/73 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO BANCARIO E L'EFFETTO DI INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

L'operazione su conto corrente cui i ricavi si ricollegano più direttamente non è il prelevamento, ma il versamento: nell'ordinario svolgersi della prassi imprenditoriale, e nel buon senso quotidiano, si preleva dal conto corrente la provvista per i costi o altre spese e si versano gli incassi³⁴.

Quindi, la norma (art. 32, comma 1, n. 2), DPR 600/72 che considera ricavi anche i prelievi effettuati e non giustificati dal contribuente appare poco ragionevole ed in contrasto con la logica economica dell'azione del contribuente stesso.

Esistono due possibili vie da seguire per giustificare la norma.

La prima collega il prelevamento ad un ricavo pregresso, la seconda ad un ricavo futuro.

Per la prima, il prelevamento dal conto corrente costituirebbe il prelievo di un ricavo versato su di esso.

Tale giustificazione ha, però, due difetti. Il primo, è che non si vede perché dovrebbe essere ricavo solo l'ammontare prelevato (non è detto che i ricavi si prelevino integralmente).

A questo si può obiettare che la norma non esclude l'accertamento di un ricavo superiore.

Il secondo difetto, più grave, è che l'art 32 comma 1 n. 2, DPR 600/73 nella prima parte (quella che precede quella in contestazione), già consente di recuperare a tassazione il versamento originario, assumendolo come versamento, appunto, di un ricavo³⁵.

Quindi la norma che consente di qualificare come ricavo anche il prelievo successivo della relativa provvista o è un'abusiva duplicazione (lo stesso ricavo si rileva due volte) o è inutile³⁶.

La seconda possibile giustificazione è che il prelevamento corrisponda ad un costo, a sua volta produttivo di un ricavo futuro.

“L'argomentazione ha un suo fondamento logico, ma la norma è comunque di problematica giustificazione. Intanto, se essa opera congiuntamente alla presunzione fondata sui versamenti, essa potrebbe giustificarsi solo assumendo che a) i versamenti siano ricavi finanziati con costi non

³⁴ Accertamenti tributari e difesa del contribuente, p.90, Alberto Marcheselli.

³⁵ IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NELL'AMBITO DELLE INDAGINI FINANZIARIE, Aurora Licciardello, 16/06/2014.

³⁶ La disposizione avrebbe un effetto autonomo solo quando l'originario versamento non possa più essere oggetto di ripresa a tassazione (per esempio perché avvenuto in tempo troppo lontano e il potere di accertamento relativo a quell'anno si sia consumato per decadenza). L'operazione di accertamento appena descritta sarebbe tuttavia illegittima: il ricavo o compenso dell'esempio non dovrebbe poter essere ripreso a tassazione proprio perché è intervenuta la decadenza.

alimentati dai prelievi e b) che i ricavi determinati invece presuntivamente a partire da quei prelievi non verranno versati (altrimenti si presumerebbero nuovamente ricavi e si riprodurrebbe la duplicazione): una costruzione quanto mai artificiosa³⁷.

Inoltre, anche tralasciando tale obiezione, bisogna sottolineare che la disposizione da quel prelevamento, che si assume essere un costo, presume un ricavo di uguale ammontare. Di conseguenza o il legislatore ha presunto un ricavo uguale al costo, e allora la norma è priva di effetti impositivi (visto che presume un utile uguale a zero) oppure il legislatore ha presunto un ricavo tassabile al lordo. In quest'ultimo caso, la norma sarebbe, però, incostituzionale perché la Corte costituzionale³⁸ ha escluso tale interpretazione ritenendola contraria all'art 53 della Costituzione. Si può infatti osservare che la presunzione in oggetto mira a cristallizzare una relazione tra costi per acquisti di fattori produttivi, sottesi ai prelevamenti occultati in contabilità, e un corrispondente ammontare di ricavi anch'esso occultato³⁹. Di conseguenza, secondo l'orientamento maggioritario della dottrina, non può che operare lo schema secondo cui l'accertamento di ricavi, basato sul rinvenimento di costi neri, deve ammettere in deduzione quegli stessi "costi" da cui sono stati desunti i maggiori ricavi accertati, come del resto impone l'art 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo del Tuir, secondo cui "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, son ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi". Il problema quindi è quello di stabilire un rapporto tra fattori di produzione e output dell'attività economica per determinare una percentuale di ricarico.

L'articolo 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/73 e il decreto Iva, articolo 51, precisano che: "alle stesse condizioni sono, altresì, posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni".

A fronte della presunzione di carattere generico che vale per tutti, per cui in generale le operazioni sono poste a base degli accertamenti se il contribuente non le giustifica, c'è una presunzione specifica che riguarda i prelevamenti, in cui sostanzialmente si dice che: alle stesse condizioni della prima presunzione generica, sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti se

³⁷Accertamenti tributari e difesa del contribuente, p. 91, Alberto Marcheselli,

³⁸Sentenza Corte Costituzionale, 8 giugno 2005, n. 225, in banca dati fisconline: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. L'accertamento induttivo, riferibile ai prelevamenti non giustificati disposti su conti correnti bancari, non si sottrae al rigido ossequio del principio di capacità contributiva; di talché l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto, nella determinazione del reddito imponibile, dell'incidenza dei costi correlati ai ricavi il cui conseguimento è peraltro presunto iuris tantum, ammettendosi la prova contraria attraverso l'indicazione del beneficiario dei prelievi. Deve altresì escludersi la violazione del principio di uguaglianza costituendo la disponibilità dei conti correnti bancari elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme."

³⁹Marcheselli A. Tendenze attuali in tema di accertamenti tributari fondati su presunzioni (accertamenti sintetici, accertamenti bancari e coefficienti presuntivi in particolare, in "Diritto e Pratica Tributaria", n. 4, a. 2008, pag. 670.

il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti.

In questo caso la presunzione è relativa specificamente ai prelevamenti fatti e vale esclusivamente per i redditi d'impresa.

Questo perché vengono menzionati "i ricavi" e questi riguardano solamente i proventi che si realizzano nell'ambito del reddito d'impresa.

Mentre la presunzione di carattere generico si applica a tutti ed è inerente ai versamenti e non ai prelevamenti, questa seconda presunzione, che ha lo stesso effetto di invertire l'onere della prova (come la generica) poiché legale relativa, si applica esclusivamente ai prelevamenti effettuati nei propri conti da soggetti che godono di reddito d'impresa.

In entrambi i casi dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate a dar prova della qualificabilità come redditi non dichiarati di queste operazioni.

In realtà il legislatore con una presunzione che inverte, essendo relativa, l'onere della prova, mette in mano al contribuente il dovere di fornire la prova che quelle operazioni non costituiscono redditi non dichiarati.

Le presunzioni legali e quelle relative debbono rispondere a criteri di razionalità, di logicità altrimenti violerebbero l'articolo 3 della Costituzione.

In questo caso, la presunzione relativa ai versamenti è assolutamente ragionevole perché è evidente che nel momento in cui ci sia un incasso, un'operazione attiva in un conto bancario, si tratta chiaramente di un provento, di un reddito.

Per cui o quel movimento è relativo ad un'operazione estranea al decreto Iva e alla normativa su redditi dal punto di vista della tassazione (per esempio la restituzione di un prestito, atti di liberalità, ecc...) o in generale se c'è un'operazione attiva sul conto bancario, quella operazione è sicuramente qualificabile, per lo meno astrattamente, come un reddito.

Più difficile è la qualificabilità come un reddito dei prelevamenti.

Questo perché un prelevamento, in realtà, rappresenta una spesa, un costo e quindi un elemento che ha addirittura segno negativo nella determinazione della base imponibile dell'Iva o delle imposte sui redditi.

Questa presunzione, di per sé, sembrerebbe quindi poco ragionevole.

In realtà, i giudici del nostro ordinamento hanno posto la questione in termini di costituzionalità di una presunzione in quanto ritenuta non ragionevole.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.225/2005 ha dichiarato la presunzione legittima dal punto di vista costituzionale e ragionevole.

La presunzione relativa ai prelevamenti era stata, nei primi anni 2000 , estesa anche ai compensi con l'effetto di estendere l'applicabilità di questa presunzione non solo ai possessori di redditi d'impresa ma anche ai possessori di redditi di lavoro autonomo professionale.

Questo perché i proventi di lavoro autonomo professionale si definiscono "compensi".

Questa norma, dopo un certo, periodo è stata assoggettata a verifica di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale con sentenza n. 228/2014 l'ha dichiarata costituzionalmente non legittima e quindi l'accertamento sui prelevamenti non può riguardare coloro che possiedono redditi di lavoro autonomo professionale.

La Corte Costituzionale ha cambiato idea rispetto alla sentenza n. 225/2005 poiché ha sostenuto che i proventi dell'attività professionale non dipendono prevalentemente dall'impiego di capitale ma dalle capacità del professionista, per cui la disponibilità di costi non dichiarati derivanti da prelevamenti non giustificati di per sé non implica l'ottenimento di compensi sufficienti per generare reddito tassabile perché nell'attività professionale quest'ultimo non deriva dall'investimento di capitale investito ma dalla capacità professionale del soggetto.

Questa presunzione, che era stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto logica per i possessori di redditi d'impresa, non è stata più ritenuta ragionevole per i soggetti che esercitano attività professionale.

Quindi la presunzione sui prelevamenti non è applicabile, se non ai possessori di reddito d'impresa.

Questa seconda presunzione legale relativa, prevede che sono considerati ricavi non dichiarati i prelevamenti se il contribuente non ne indica il beneficiario; quindi il contribuente per dare prova contraria può limitarsi ad indicare il soggetto beneficiario e questo a mio modo di vedere è piuttosto comprensibile in quanto dalla caratteristica del soggetto che ne beneficia si capisce se quella era una spesa personale del soggetto ovvero se era il sostenimento di un costo non dichiarato e relativo all'attività professionale dell'imprenditore che può far sorgere la presunzione di esercizio di un'attività in parte non dichiarata e di conseguenza di ottenimento di ricavi non dichiarati.

"L'art. 32 citato comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, secondo un primo indirizzo della Corte di Cassazione, alla presunzione legale relativa prevista dalla legge il ricorrente deve necessariamente opporre una prova e non una presunzione semplice⁴⁰".

In diversi e recenti interventi, la stessa Corte ha precisato che, salvo espresse previsioni legislative di senso contrario, nell'ordinamento giuridico domestico vige il principio di libertà dei mezzi di prova e che, sotto tale profilo, la prova per presunzioni è ad ogni effetto una prova. Nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che dal sistema giuridico interno non emerge

⁴⁰ www.iltributario.it , Movimentazioni bancarie e onere della prova, 30/09/2015, Mauro Tortorelli.

alcun principio in base al quale la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere fornita per presunzioni.⁴¹

Ed ancora, muovendo dalla premessa che la presunzione legale costituisce una rilevante eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e alla regola dell'onere della prova, la Corte ha affermato che non è ipotizzabile per via interpretativa l'ulteriore vulnus al principio di libertà delle prove affermando che la prova contraria ad una presunzione legale non possa essere costituita da una presunzione semplice.

“Per completezza deve osservarsi che se a favore del contribuente è prevista la possibilità di offrire la prova presuntiva contraria alla presunzione legale, resta comunque ferma, in capo al giudice, la valutazione della gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice. Non potendosi ammettere, da parte del contribuente, che l'onere di fornire la prova anche se per mezzo di presunzione semplice possa essere sostituito da affermazioni apodittiche, generiche e sommarie”⁴².

“Tale profilo, infatti, rappresenta l'unico punto di convergenza delle contrapposte tesi della Suprema Corte, la quale esige in ogni caso che la prova offerta dal contribuente al giudice sia riferita a fatti specifici e non ad affermazioni generiche”⁴³.

⁴¹ www.iltributario.it , 30/09/2015 , Movimentazioni bancarie e onere della prova, Mauro Tortorelli.

⁴² www.iltributario.it , 30/09/2015 , Movimentazioni bancarie e onere della prova, Mauro Tortorelli.

⁴³ www.iltributario.it , 30/09/2015 , Movimentazioni bancarie e onere della prova, Mauro Tortorelli.

6) PROFILI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE PRESUNZIONI DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 1, N. 2), dpr 600/73

Nell'ambito dei profili di illegittimità costituzionale delle presunzioni abbiamo due importanti sentenze della Corte Costituzionale.

6.1) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 228/2014

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014, n. 228, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi»".

Con la sentenza del 6 ottobre 2014 n. 228 la Corte Costituzionale è riuscita finalmente a dichiarare l'incostituzionalità dell'applicazione dell'art. comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

A questa decisione la Corte Costituzionale è arrivata dopo l'ordinanza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio con la quale i giudici tributari rimettevano la questione in merito alla legittimità di applicazione di tale normativa anche ai liberi professionisti e non solo ai titolari di reddito d'impresa, dubitando quindi della ragionevolezza della norma⁴⁴.

Come noto, l'art. 32 cit. al comma 1, numero 2), DPR 600/73, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 311/2004, espressamente prevede "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni."⁴⁵

"Nello specifico, la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che l'art. 1 della Legge n. 311/2004 ha esteso la presunzione che riguardava unicamente gli imprenditori (limitata ai <<ricavi>>) anche all'ambito operativo dei lavoratori autonomi (inserendo anche i <<compensi>>), ha delineato due gruppi di censure meritevoli di pronuncia:

⁴⁴ www.cortecostituzionale.it , 28/10/2014.

⁴⁵ www.altalex.com , 06/10/2014, Professionisti: no alla presunzione di maggior reddito per i prelievi bancari, Alessandra Rizzitelli.

1. uno avente ad oggetto l'estensione della inversione dell'onere della prova e della presunzione de qua ai compensi dei lavoratori autonomi;
2. l'altro avente ad oggetto l'applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore della Legge n. 311/2004"⁴⁶.

“Con il primo gruppo di censure il giudice rimettente ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 53 della Costituzione oltre che dell'art. 3 Cost., rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d'impresa. Con il secondo gruppo di censure, invece, il giudice rimettente ha sostenuto che la disposizione impugnata, se applicata agli anni d'imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporta la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto ai contribuenti professionisti viene addossato un onere probatorio imprevedibile ed impossibile da assolvere, nonché la violazione dell'art. 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per violazione del principio del contraddittorio. A seguito di tali censure, la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, chiarito che anche se le figure di imprenditore e lavoratore autonomo sono per molti versi affini, non è possibile equipararle per quanto attiene alla presunzione che il prelevamento dal conto bancario corrisponde ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Ciò perché l'attività dei lavoratori autonomi, a differenza degli imprenditori, si caratterizza per la prevalenza del proprio lavoro e la marginalità dell'apparato organizzativo, apparato che, peraltro, per alcune tipologie di lavoratori autonomi, nei quali è più accentuata la natura intellettuale, è quasi assente. Ed ancora, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata - del quale per lo più si avvale la categoria - e, pertanto, da tale assetto contabile deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Infine, l'esigenza di combattere l'evasione fiscale, ritenuta rilevante nel settore, è già stata sostenuta dalla normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che prevede che dal 1° gennaio 2014 vi è l'obbligo, anche se non sanzionato, di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha, quindi, correttamente affermato che <<nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito>>, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'art. 32 comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311"⁴⁷.

Il rischio concreto, laddove l'utilizzo dell'accertamento venga effettuato in maniera indiscriminata, è che vengano limitate le garanzie per i contribuenti che sono costretti ad un onere probatorio

⁴⁶ www.commercialistatelematico.com , 10/10/2014, Maurizio Villani.

⁴⁷ www.altalex.com , 06/10/2014, Professionisti: no alla presunzione di maggior reddito per i prelievi bancari, Alessandra Rizzitelli.

impossibile da dimostrare. La prova contraria alla presunzione legale si configura così come una *probatio diabolica*⁴⁸.

La questione di legittimità costituzionale relativa alla applicabilità agli esercenti arti e professioni della normativa in esame anteriormente al 2005 era stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con la ordinanza n. 14 del 2010⁴⁹.

La Corte Costituzionale aveva dichiarato, nella ordinanza del 21 novembre 2011, n. 318397, la manifesta inammissibilità di tale questione in quanto la Commissione rimettente non aveva indicato le ragioni per le quali, nel caso specifico, si sarebbero dovute applicare le presunzioni in discorso anziché quelle disposte dall'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 per il caso dell'omessa presentazione della dichiarazione, che formava oggetto del giudizio, né aveva precisato perché riteneva di dover disapplicare la normativa vigente, secondo cui "nelle previgenti formulazioni dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano ricavi, ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d'impresa ma anche i compensi professionali e di lavoro autonomo". In tale occasione la Corte non era, quindi, entrata nel merito della problematica.

Successivamente i limiti di tale disciplina sono stati rilevati anche dalla Commissione Tributaria del Lazio, che con l'ordinanza n. 27/29/2013 del 10 giugno 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione agli articoli 3, 24, 53 e 101 della Costituzione, sostenendo che la disposizione censurata:

1. se applicata agli anni anteriori alla modifica legislativa, avrebbe comportato per i contribuenti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il principio di tutela dell'affidamento richiamato dallo Statuto dei diritti del contribuente. Lederebbe, inoltre, l'art. 111 Cost., in quanto sarebbero stati introdotti effetti "a sorpresa" a vantaggio dell'Agenzia delle Entrate e a danno dei contribuenti, con violazione del principio di parità delle parti⁵⁰;

2. violerebbe il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.⁵¹, oltre che l'art. 3 Cost.⁵², in quanto per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d'impresa e il prelevamento sarebbe un "fatto oggettivamente estraneo all'attività di produzione del reddito professionale";

⁴⁸Bianchi R., Stop alla presunzione di maggiori ricavi dei professionisti, in "Azienda & Fisco", n. 12, a. 2014, pag. 45.

⁴⁹Simone A., Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2012 della commissione tributaria regionale della Lombardia, in "Diritto e Pratica Tributaria", I, a. 2012, pag. 194; Marcheselli A., Incostituzionale la retroattività delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti?, in "Corriere tributario", n. 1, a. 2011, pag. 866.

⁵⁰Marcheselli A., Presunzioni bancarie e professionisti: retroattività illegittima, in "Corriere tributario", n. 36, a. 2014, pag. 2767.

⁵¹Art 53: " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

⁵²Art 3: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

3. sarebbe “irrazionale” qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili: o la prova contraria che incombe al contribuente potrebbe ritenersi soddisfatta “con la mera indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul piano dell’accertamento dei maggiori redditi” oppure - seguendo quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria - richiederebbe necessariamente anche la giustificazione causale dei prelevamenti, così imponendo “un adempimento aggiuntivo rispetto a quello rappresentabile sulla base di una lettura piana del testo normativo”. La Corte Costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha riconosciuto l’infondatezza dello schema presuntivo di redditività riguardante i prelevamenti operanti sui conti correnti dei professionisti e ha di conseguenza dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, limitatamente alle parole “o compensi”, rimanendo in tal modo “assorbita” anche la questione relativa all’applicazione retroattiva della stessa norma⁵³. Tale decisione si differenzia pertanto dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 225 del 2005), emessa con riguardo al tema dei prelevamenti effettuati dagli imprenditori, nella quale si era raggiunta l’opposta conclusione della legittimità della norma vigente in ragione della non arbitrarietà del meccanismo presuntivo previsto dalla legge tributaria. Nella motivazione⁵⁴ della sentenza in esame è stato infatti affermato che:

- anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, “esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo”. Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è “congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. L’attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali”; Considerata quindi la preminenza del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo appare incongruo ritenere che i movimenti finanziari operanti dai professionisti “in uscita” esprimano investimenti in fattori produttivi e possano quindi indicare su base induttiva e congiunturale, un incremento della capacità di produrre reddito dell’attività di lavoro autonomo.
- la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti “vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata⁵⁵ di cui generalmente

⁵³6 Ferranti G., Abolita la presunzione relativa ai prelevamenti bancari effettuati dai professionisti, in “il fisco”, n. 41, a. 2014, pag. 4007.

⁵⁴Denaro M., Indagini bancarie “limitate” per i lavoratori autonomi, in “il fisco”, n. 14, a. 2015, pag. 1381; Cardill M., Davvero incostituzionale la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi?, in “Diritto e Pratica Tributaria”, n. 2, a. 2015, pag. 20221.

⁵⁵ Persano Adorno G., La contabilità dei professionisti: principi di cassa e registri, in “Pratica contabile”, n. 8, a. 2000, pag. 431.

e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali”⁵⁶;

- l’esigenza di combattere un’evasione fiscale, ritenuta rilevante nel settore, trova risposta nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2014 ⁵⁷(Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito), che ha stabilito “l’obbligo - sia pure sprovvisto di sanzioni - di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni in nero”. Di conseguenza la recente normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati da lavoratori autonomi vale a rendere ancora più irragionevole la portata della presunzione legale riguardante i movimenti finanziari dei professionisti (essendo comunque riconoscibile il destinatario di pagamenti non irrisonanti). La Corte costituzionale ha, di conseguenza, ritenuto che la presunzione in esame sia “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”. La Corte ha quindi censurato la presunzione legale giudicandola alla stregua di un meccanismo privo di adeguata fondatezza logica e giuridica, in violazione dell’art. 3 e 53 della Costituzione. Non sono state quindi condivise dalla Corte le argomentazioni dell’Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva sostenuto che il fondamento economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo sarebbe configurabile anche per i lavoratori autonomi, in quanto anche per esercitare attività professionali sarebbe

necessario l’acquisto di beni o di servizi ed inoltre l’applicabilità della presunzione ai percettori di reddito da lavoro autonomo derivava, già anteriormente alla modifica di cui alla L. n. 311/2004, da un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

Con la sentenza in esame il bilanciamento tra i contrapposti valori dell’interesse fiscale e della capacità contributiva viene realizzato dalla Corte attraverso un giudizio di illegittimità costituzionale di una regola di protezione di un ‘interesse fiscale’ (cui si riconosce la presunzione legale) e quindi con un’espansione della sfera tutelatoria del principio di capacità contributiva. La tecnica di mediazione dei due contrapposti interessi è affidata essenzialmente all’utilizzo del criterio della ragionevolezza, in linea con l’orientamento generale della giurisprudenza.

Si tratta di una conclusione senz’altro condivisibile⁵⁸, che - nel caso dei redditi di lavoro autonomo professionale - elimina la presunzione relativa ai prelievi ma non impedisce agli Uffici delle

⁵⁶ Albanes S., Donzi R., Le indagini finanziarie sui professionisti approdano in Corte Costituzionale, in “il fisco”, n. 2, a. 2014, pag. 139.

⁵⁷ Cinieri S., Legge di stabilità 2014: le novità in sintesi, in “Pratica fiscale e professionale”, n. 4, a. 2014, pag. 9.

⁵⁸ 1 La sentenza è stata accolta con favore, senza alcuna eccezione. De Mita V. E., Dalla Consulta una

Entrate di tenere conto in sede di accertamento delle movimentazioni “in uscita” del conto bancario. In quest’ultimo caso l’onerè della prova dell’evasione spetterà, naturalmente, ai detti uffici, non potendo farsi ricorso alla presunzione⁵⁹. Tali movimenti finanziari ben potranno essere utilizzati quindi come elementi di fatto da assumere nello schema logico di una presunzione semplice, cui fare ricorso nell’ambito dei metodi di accertamento tributario per la ricostruzione induttiva della posizione reddituale del contribuente.

6.2) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 225/2005

“La Commissione tributaria regionale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. La norma sarebbe – ad avviso del rimettente – lesiva del principio di eguaglianza in danno dei titolari di rapporti bancari, assoggettandoli alla irragionevole doppia presunzione che i prelevamenti non giustificati siano acquisti e che dagli acquisti derivino ricavi, costituenti imponibile per l'intero, stante l'impossibilità di dedurre i costi da siffatti ricavi meramente presunti. Con violazione, perciò, anche del principio di capacità contributiva”⁶⁰.

2.– La questione non è fondata.

“Va premesso che l'assunto del rimettente, relativo alla indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata, non solo è apodittico, ma risulta altresì smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati”⁶¹.

Così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione, risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una

decisione opportuna e condivisibile, in “Il Sole 24 Ore”, a. 2014; Ferranti G., Abolita la presunzione relativa ai prelevamenti bancari effettuati dai professionisti, in “il fisco”, a. 2014, pag. 4007; Marcheselli A., Indagini finanziarie: cade la presunzione a carico dei professionisti, in “IPSO quotidiano”, a. 2014, il quale, pur giudicando la pronuncia «molto apprezzabile», ha affermato che essa «lascia tuttavia alcune zone d'ombra e di insoddisfazione, sia sul piano della argomentazione sia sul piano pratico».

⁵⁹ Si tratta di una situazione analoga a quella descritta nella circolare Agenzia delle Entrate, 19 ottobre 2006, n. 32/E, paragrafo 5.1., in Banca Dati BIG Suite, IPSOA in relazione all’ipotesi in cui il contribuente indichi il beneficiario del prelevamento riconducibile all’acquisto di un bene o servizio utilizzato nella sua attività e non transitato in contabilità.

⁶⁰ www.gazzettaufficiale.it, 15/06/2005.

⁶¹ www.gazzettaufficiale.it, 15/06/2005.

presunzione di ricavi *iuris tantum* suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi. Una presunzione siffatta non appare, poi, lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile⁶².

“Deve, infine, escludersi la violazione del principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme”⁶³.

“La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 225/2005 ha dato una giustificazione che ritengo piuttosto criticabile in quanto ha sostenuto che in realtà quei prelievi, proprio perché questa presunzione relativa è riferita solo al reddito d'impresa, potrebbero costituire dei costi non dichiarati in relazione ai quali l'imprenditore deve aver comunque incassato dei proventi che, al netto dei costi, dovrebbero dare comunque un utile almeno pari al costo sostenuto.

Si parla di una serie di ipotesi assolutamente gratuite che non rispondono certamente ai criteri di ciò che accade di solito nell'ambito dell'attività aziendale.

Ciò nonostante la Corte Costituzionale ha dichiarato questa norma costituzionale per cui si deve, per forza di cose, fare i conti con questa presunzione”⁶⁴.

⁶² www.fiscooggi.it , Sono ricavi i prelievi non giustificati, 13/06/2005.

⁶³ www.fiscooggi.it , Sono ricavi i prelievi non giustificati, 13/06/2005.

⁶⁴ www.cortecostituzionale.it.

7) NATURA, CARATTERI E LIMITI DELLA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE

Le operazioni bancarie per le quali il contribuente non abbia dato prova contraria si presumono produttive di reddito non dichiarato.

Quindi c'è una sorta di inversione dell'onere della prova per cui a fronte di una operazione bancaria rilevata dai conti bancari se il contribuente non fornisce prova contraria quell'operazione si deve intendere come non dichiarata ed oggetto di accertamento.

In questo caso c'è una presunzione legale relativa cioè una presunzione legale che ammette prova contraria che ha l'effetto di invertire l'onere della prova.

Se in condizioni normali l'onere della prova è a carico dell'amministrazione finanziaria per un reddito suppostamente non dichiarato, in questo caso l'onere della prova (contraria) diventa a carico del contribuente.

“La presunzione di evasione sulla base delle indagini bancarie può essere superata solo se il contribuente offre la prova che le movimentazioni poste a base della rettifica non sono riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti”⁶⁵.

“Tale prova può essere offerta analiticamente, con la dimostrazione che ogni singolo e specifico versamento bancario sia estraneo a fatti imponibili o che sia stato già inserito in dichiarazione, oppure sulla base di presunzioni semplici”⁶⁶.

Per superare la presunzione del fisco, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività⁶⁷.

“In tale ultima ipotesi spetta al giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati”⁶⁸.

“Nei casi di accertamenti bancari, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, dimostrando che le movimentazioni poste alla base della rettifica non sono riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti. Tale prova deve essere analitica, con la dimostrazione che ogni singolo e

⁶⁵ www.informazionefiscale.it, Accertamenti bancari: la prova contraria può essere analitica o presuntiva.

⁶⁶ www.commercialistatelematico.com, 20/07/2022, Accertamenti bancari: la prova contraria può essere analitica o presuntiva.

⁶⁷ www.fiscooggi.it, 09/05/2022, Indagini bancarie: la smentita vaga non basta, Matteo Bardin.

⁶⁸ www.commercialistatelematico.com, 20/07/2022, Accertamenti bancari: la prova contraria può essere analitica o presuntiva, Isabella Buscema.

specifico versamento bancario sia estraneo a fatti imponibili o che sia stato già inserito in dichiarazione”⁶⁹.

Il contribuente per vincere la presunzione deve dimostrare che i prelevamenti e gli importi riscossi si riferiscono ad operazioni che hanno partecipato alla determinazione del reddito o della base imponibile Iva oppure che i dati sono irrilevanti ai medesimi fini.

La condizione affinché i dati ed elementi bancari e finanziari attinenti ai rapporti ed alle operazioni possano essere legittimamente utilizzati per il fine dell’adozione della presunzione relativa *de qua*, è rispettata solo se l’acquisizione ed il rilevamento di tali dati ed elementi vengano effettuati nel rispetto di importati dettami procedurali, la cui inosservanza può incidere sulla stessa sostanza dell’eventuale provvedimento impositivo. Più in particolare, la procedura deve essere conforme alle regole:

1. dell’art. 32, primo comma, n. 7), o dell'art. 33, secondo e terzo comma, D.P.R. n. 600/1973;
2. dell’art. 51, secondo comma, n. 7) o dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, D.P.R. n. 633/1972⁷⁰.

⁶⁹ www.commercialistatelematico.com , 20/07/2022, Accertamenti bancari: la prova contraria può essere analitica o presuntiva, Isabella Buscema.

⁷⁰ www.diritto.it , 26/01/2012 , Indagini bancarie e finanziarie: evoluzione, novità legislative, efficacia probatoria (tipologia).

8) CONCLUSIONI

Abbiamo evidenziato il ruolo della prova nella verifica bancaria dando molta importanza al ruolo delle presunzioni e siamo andati a capire come esse vanno a comportare l'inversione dell'onere della prova.

Inoltre abbiamo esplicitato i presupposti della verifica bancaria e capito come l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza svolgono le indagini e vanno a richiedere alle banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal contribuente.

Altro ambito importante è stato quello inerente alle limitazioni della prova e in particolar modo si è parlato della testimonianza e del giuramento.

Si è dato risalto al ruolo della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che nel corso degli anni hanno mutato il contesto tributario con le loro sentenze.

Abbiamo, poi, dato molta importanza all'art. 32, comma 1, n.2, D.P.R. 600/1973 evidenziando i suoi caratteri.

Infine si è parlato della natura, dei caratteri e dei limiti della prova contraria del contribuente.

BIBLIOGRAFIA

- www.sentenzecontribuente.it, 26/10/2021, L'Ente impositore DEVE provare la pretesa tributaria, avv. Bruno Maviglia.
- www.fiscoetasse.com, 01/09/2022, Riforma Giustizia Tributaria: Onere della prova per l'Ente impositore, Mogorovich Dott. Sergio.
- Cass., trib., 16 maggio 2007 n. 11202, ex plurimis.
- Cass. nn. 22804/2006, 12210/2002.
- Russo ; Divieto di utilizzo della prova testimoniale, la confessione e l'interrogatorio.
- www.laleggepertutti.it , 30/09/2016, La prova nel processo tributario, Edizioni Simone.
- www.brocardi.it - art. 2727.
- www.altalex.com , 06/05/2013 , Il redditometro e l'utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario, Fabiola Del Torchio.
- www.giustizia-tributaria.it , 18/01/2013, Antonio Iorio, Le presunzioni nell'accertamento tributario: studi di settore e antieconomicità delle scelte imprenditoriali.
- www.rivistadirittotributario.it, 12/08/2019, L'onere della prova nell'ipotesi di estensione delle indagini finanziarie a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, Alessandra Kostner.
- www.commercialistatelematico.com , Accertamenti bancari: le autorizzazioni necessarie per il Fisco, 04/08/2011, Antonio Gigliotti.
- www.iltributario.it , 30/09/2015 , Movimentazioni bancarie e onere della prova, Mauro Tortorelli.
- www.gazzettaufficiale.it , 15/06/2005.
- www.fiscooggi.it , 09/05/2022, Indagini bancarie: la smentita vaga non basta, Matteo Bardin.
- 6 Ferranti G., Abolita la presunzione relativa ai prelevamenti bancari effettuati dai professionisti, in "il fisco", n. 41, a. 2014, pag. 4007.

- Albanes S., Donzì R., Le indagini finanziarie sui professionisti approdano in Corte Costituzionale, in "il fisco", n. 2, a. 2014, pag. 139.
- Accertamenti tributari e difesa del contribuente, p.90, Alberto Marcheselli.
- Bianchi R., Stop alla presunzione di maggiori ricavi dei professionisti, in "Azienda & Fisco", n. 12, a. 2014, pag. 45.